Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 - Testo vigente

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 - Testo vigente

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44

Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle <u>leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58</u> e <u>16 dicembre 1992, n. 74</u>.

(B.U. 11 gennaio 2000, n. 2).

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizione di maestro di sci
- Art. 3 Categorie di maestri di sci
- Art. 4 Qualificazioni e specializzazioni
- Art. 5 Percorsi sci-alpinistici e fuori pista
- Art. 6 Esercizio stabile della professione
- Art. 7 Esercizio saltuario della professione
- Art. 7bis Maestri di sci stranieri
- Art. 8 Abilitazione tecnica
- Art. 9 Corsi di aggiornamento
- Art. 10 Albo professionale regionale
- Art. 11 Requisiti per l'iscrizione all'albo
- Art. 12 Documento di riconoscimento
- Art. 13 Cancellazioni e sospensioni dall'albo professionale regionale
- Art. 14 Deontologia professionale
- Art. 15 Lezioni di sci
- Art. 16 Modalità di svolgimento dell'attività
- Art. 17 Definizione e compiti della scuola di sci
- Art. 18 Componenti della scuola di sci
- Art. 19 Autorizzazione all'apertura di una scuola di sci
- Art. 20 Procedura per l'autorizzazione
- Art. 21 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 22 Statuto della scuola di sci
- Art. 23 Tariffe professionali

- Art. 24 Vigilanza
- Art. 25 Sanzioni
- Art. 26 Associazione valdostana maestri di sci
- Art. 27 Compiti dell'Associazione
- Art. 28 Interventi finanziari della Regione
- Art. 29 Abrogazioni
- Art. 30 Disposizioni transitorie
- Art. 31 Disposizioni finanziarie
- Art. 32 Variazioni di bilancio
- Art. 33 Dichiarazione d'urgenza

Art. 1 (Finalità)

- 1. La Regione promuove e sostiene la professione di maestro di sci, attività tipica e tradizionale delle popolazioni alpine, anche al fine di migliorare l'offerta turistica locale.
- 2. Per la finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, di seguito denominata struttura regionale competente, sovrintende alla disciplina e all'organizzazione della professione di maestro di sci e all'esercizio delle scuole di sci, assicurando il coordinamento con l'Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS), di cui all'articolo 26. (01)

Art. 2 (Definizione di maestro di sci).

- 1. E' maestro di sci chi, per professione, accompagna e/o insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie discipline, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, nell'ambito di comprensori sciistici attrezzati, piste di sci, itinerari sciistici, pendii e percorsi sciabili, anche di neve perenne ed anche se non serviti da impianti di risalita, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci, con risalita dei pendii anche mediante l'uso di pelli di foca o racchette da neve; la suddetta attività non deve comunque comportare difficoltà richiedenti l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche, quali corde, piccozze e ramponi
- 2. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il maestro di sci, in quanto operatore turistico, ha altresì il compito di avvicinare lo sciatore all'ambiente alpino nel rispetto dei suoi valori naturali e morali, collaborando con la Regione, le Comunità montane, i Comuni e le organizzazioni turistiche locali ai fini della promozione e della tutela dell'ambiente naturale montano.

Art. 3 (Categorie di maestri di sci).

- 1. I maestri di sci autorizzati all'insegnamento dello sport dello sci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- a) maestri di sci di discipline alpine;
- b) maestri di sci di discipline nordiche;
- c) maestri di snowboard.

- 2. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le discipline per le quali sono iscritti all'albo professionale regionale di cui all'articolo 10, di seguito denominato albo.
- L'iscrizione all'albo, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle discipline alpine, delle discipline nordiche e dello snowboard.

Art. 4 (Qualificazioni e specializzazioni).

- 1. I maestri di sci iscritti all'albo possono conseguire le seguenti qualificazioni:
- a) istruttore tecnico nazionale;
- b) istruttore tecnico regionale, autorizzato all'insegnamento nelle materie teoriche e pratiche in occasione dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento organizzati ai sensi della presente legge;
- c) allenatore tecnico nazionale formato dalla FISI (2);
- d) (3)
- 2. Le qualificazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami organizzati dalla FISI (4).
- 3. La qualificazione di cui al comma 1, lettera b), si consegue a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dall'AVMS, previa intesa con la struttura regionale competente (5).
- 4. L'AVMS organizza, previa intesa con la struttura regionale competente, corsi teorici e pratici ed esami per il conseguimento di diplomi di specializzazione per:
- a) l'insegnamento dello sci ai bambini;
- b) l'insegnamento dello sci ai portatori di handicap;
- c) l'insegnamento del telemark;
- d) l'insegnamento dello sci in lingua straniera.
- dbis) direttore di scuola di sci (6).
- 5. La struttura regionale competente, su motivata richiesta dell'AVMS, può autorizzare l'organizzazione di corsi ed esami funzionali al rilascio di ulteriori specializzazioni in aggiunta a quelle previste al comma 4.
- 6. Il diploma di specializzazione riconosce al titolare una particolare preparazione nell'espletamento della relativa attività professionale, che non è tuttavia preclusa a chi non ne è in possesso, fatta eccezione per le attività di cui al comma 4, lettere b) e c). (6a)
- 7. L'albo reca menzione delle eventuali qualificazioni e specializzazioni conseguite dal maestro di sci iscritto.

Art. 5

Art. 6

(Esercizio stabile della professione).

1. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci in

forma individuale o nell'ambito di una scuola di sci autorizzata. L'esercizio stabile della professione è subordinato all'iscrizione all'albo ^(6c).

Art. 7 (Esercizio saltuario della professione).

- I. Si considera esercizio saltuario della professione nella regione l'attività ivi svolta da maestri di sci provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane, regolarmente iscritti all'albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza ⁽⁷⁾.
- 2. L'esercizio saltuario della professione nella regione è consentito per un periodo massimo di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'ambito della medesima stagione, ed è subordinato alla preventiva segnalazione da parte del maestro interessato alla locale scuola di sci.
- 3. Il periodo massimo di cui al comma 2 è elevato a quarantacinque giorni nel caso in cui il maestro di sci presti la propria attività professionale nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'articolo 19. In tal caso il direttore della scuola di sci interessata è tenuto a richiedere all'AVMS il relativo nulla osta, accompagnando la richiesta con una dichiarazione attestante i motivi da cui deriva il ricorso alle prestazioni di maestri non inclusi nel proprio organico, nonché il possesso da parte del maestro interessato dei requisiti previsti al comma 1. (7a)
- 4. L'esercizio della professione protratto oltre i termini di cui ai commi 2 e 3 e la ricerca di clienti nella regione costituiscono esercizio stabile della professione, ai sensi dell'articolo 6

4bis. I maestri di sci in possesso delle qualifiche di allenatore di terzo livello o superiore ovvero di istruttore nazionale, rilasciate dalla FISI, e iscritti ad altro collegio regionale o provinciale possono svolgere l'attività professionale, in deroga ai limiti temporali di cui ai commi 2 e 3, qualora riguardi l'allenamento presso uno sci club affiliato all'ASIVA. In tali casi, il presidente dello sci club interessato richiede all'AVMS apposito nulla osta. ^(7b)

Art. 7bis (Maestri di sci stranieri) ^(7c)

- 1. L'esercizio stabile della professione da parte di maestri di sci stranieri è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale, concessa alle seguenti condizioni:
- a) aver ottenuto il riconoscimento del titolo posseduto dal richiedente, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea (UE) diversi dall'Italia, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia che consente lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi della normativa statale in materia di immigrazione: (7d)
- b) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11. (8)
- 2. (8a)
- 3. L'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o di maestri di sci cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia che consente lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi della normativa statale in materia di immigrazione, non iscritti in un albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma,

è subordinato all'accertamento da parte della struttura regionale competente, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, del possesso, anche sulla base dell'esperienza professionale maturata, di una idonea formazione professionale. (8b).

4. Qualora dall'esito dell'accertamento, disposto ai sensi del comma 3, risultino differenze sostanziali, consistenti nel difetto di conoscenze essenziali funzionali alla salvaguardia della sicurezza dei clienti, rispetto alla formazione prescritta ai sensi della presente legge per l'esercizio in Valle d'Aosta della professione di maestro di sci, la Regione, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, dispone nei confronti del richiedente l'applicazione di misure compensative o di sistemi di vigilanza. All'applicazione delle misure compensative provvede l'AVMS, mentre all'applicazione dei sistemi di vigilanza provvedono le Scuole di sci autorizzate operanti nel comprensorio interessato dall'esercizio temporaneo della professione (8c).

4bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'AVMS provvede a redigere e ad aggiornare la lista dei titoli ritenuti validi per l'esercizio temporaneo della professione e ne trasmette copia alla struttura regionale competente. (8d)

5. (8e)

6. La Giunta regionale, sentita l'AVMS, disciplina con propria deliberazione ogni ulteriore aspetto concernente l'esercizio temporaneo della professione, ivi comprese le procedure di cui ai commi 3 e 4 per l'accertamento e per l'applicazione di misure compensative e dei sistemi di vigilanza. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (8f).

6bis. (8g)

7. ^(8h).

Art. 8 (Abilitazione tecnica).

- 1. L'abilitazione tecnica per l'esercizio della professione di maestro di sci di discipline alpine, di maestro di sci di discipline nordiche e di maestro di snowboard si consegue mediante il superamento dei test tecnico-attitudinali, la frequenza degli appositi corsi di formazione regionali ed il superamento dei relativi esami tecnici, didattici, teorico-culturali e linguistici.
- 2. L'AVMS, previa intesa con la struttura regionale competente, indice e organizza i corsi di formazione e di preparazione all'esame di maestro di sci nelle diverse categorie, della durata minima di novanta giorni effettivi di insegnamento, nonché i test tecnico-attitudinali e gli esami di idoneità tecnica, didattica, teorico-culturale e linguistica.
- 3. Sono ammessi a partecipare ai test tecnico-attitudinali, ai corsi di formazione e ai successivi esami coloro che:
- a) hanno compiuto la maggiore età;
- b) risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e);
- c) sono in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o hanno assolto all'obbligo scolastico o, se provenienti da Stati esteri, sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità statali ⁽⁹⁾.
- 4. I corsi di formazione prevedono:
- a) una sezione tecnica e pratica, con utilizzo della necessaria attrezzatura e studio delle tecniche, rispettivamente, delle discipline alpine, delle discipline nordiche e dello snowboard;

- b) una sezione didattica applicata alla disciplina prescelta da svolgere con la collaborazione di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'articolo 19; ^(9a)
- c) una sezione teorico-culturale, comprendente le materie di insegnamento fondamentali individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'AVMS, in armonia con quanto previsto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina). E' ammesso il riconoscimento di crediti formativi secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego) (10);
- d) una sezione linguistica riguardante l'approfondimento delle conoscenze delle lingue italiana e francese, con particolare riferimento alla terminologia tecnica; per coloro che esercitano la professione nella Comunità montana Walser-Alta valle del Lys la lingua italiana o francese può essere sostituita, su richiesta dell'interessato, con la lingua tedesca:

dbis) una sezione relativa alla certificazione Eurosécurité (10a);

dter) per le sole discipline alpine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), una sezione relativa alla certificazione Eurotest (10b);

e) (11)

- 5. Le prove di esame comprendenti la sezione tecnica, didattica, teorico-culturale, linguistica e quella relativa alla certificazione Eurosécurité sono superate qualora il candidato raggiunga la sufficienza in ciascuna delle cinque sezioni. L'Eurotest è superato con riferimento ai parametri determinati a livello europeo per la sua valutazione (11a).
- 6. Le commissioni esaminatrici dei test tecnico-attitudinali e degli esami finali dei corsi di formazione per maestri di sci delle varie discipline, formate da istruttori tecnici nazionali e/o regionali, sono nominate dall'AVMS secondo le norme del Regolamento interno per i corsi di sci. Per quanto concerne le sezioni teorico-culturale e linguistica, la commissione è integrata da esperti nominati dall'AVMS.

6bis. A seguito del conseguimento dell'abilitazione tecnica, i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche o di snowboard sono tenuti, ai fini dell'iscrizione alla sezione ordinaria dell'albo, a svolgere presso una scuola di sci o di snowboard autorizzata ai sensi dell'articolo 19 e sotto la vigilanza del direttore della scuola, un periodo di pratica professionale regolarmente retribuita, da effettuarsi nell'arco di una medesima stagione invernale, della durata di almeno venti giornate per i maestri di sci alpino e di snowboard e di almeno sette giornate per i maestri di sci nordico. In tale periodo, e comunque fino all'avvenuto completamento della pratica professionale, i maestri interessati sono iscritti, a cura dell'AVMS, in apposita sezione speciale dell'albo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 11. L'AVMS e le scuole di sci autorizzate assicurano lo svolgimento della pratica professionale mediante la stipulazione di accordi (12).

6ter. Salvo quanto disposto dal comma 6quater, i maestri di sci iscritti alla sezione speciale dell'albo sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai maestri iscritti alla sezione ordinaria del medesimo albo (13).

6quater. I maestri di sci iscritti alla sezione speciale dell'albo possono svolgere l'attività di insegnamento nelle sole forme della pratica professionale di cui al comma 6bis e non possono conseguire le qualifiche e specializzazioni di cui all'articolo 4 (14).

Art. 9 (Corsi di aggiornamento).

1. L'AVMS indice e organizza, previa intesa con la struttura regionale competente, i corsi

di aggiornamento per i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, nonché delle relative qualificazioni e specializzazioni, durante i quali sono fornite le nozioni necessarie ad adeguare l'insegnamento dello sport ai progressi della tecnica. L'AVMS, con proprio regolamento, definisce la cadenza, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, in relazione alle esigenze tecniche e professionali (15)

- 2. E' fatto obbligo ai maestri di sci di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati ai sensi del presente articolo e riferiti a ciascuna delle categorie e specializzazioni per le quali hanno ottenuto l'abilitazione, salvo che nell'ultimo biennio abbiano partecipato a corsi di formazione o di aggiornamento in qualità di istruttori tecnici nazionali e/o regionali, o abbiano fatto parte delle squadre nazionali delle rispettive discipline, o abbiano frequentato analogo corso di aggiornamento tecnico organizzato presso un altro collegio regionale (16).
- 3. Nel caso di impossibilità di frequentare, per motivi di salute o per causa di forza maggiore regolarmente documentati, i corsi di aggiornamento alle scadenze fissate dall'AVMS, il Presidente dell'AVMS rilascia all'interessato l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo, fatto salvo l'obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento immediatamente successivo al venir meno dell'impedimento (17).
- 4. Salvo quanto previsto al comma 3, la mancata frequenza ai corsi di aggiornamento comporta la sospensione del maestro di sci dall'albo, con divieto di esercizio della professione.
- 5. E' fatto obbligo ai maestri di sci che hanno conseguito la qualificazione e/o la specializzazione di cui all'articolo 4, di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dall'AVMS ogni qualvolta ne ravvisa la necessità, previa intesa con la struttura regionale competente. La mancata partecipazione per causa di forza maggiore, regolarmente documentata dall'interessato e riconosciuta valida dal Presidente dell'AVMS, permette all'interessato di mantenere la qualificazione e/o la specializzazione sino alla data di organizzazione del corso di aggiornamento successivo. Il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o la mancata partecipazione al corso di aggiornamento successivo comporta l'immediata ed automatica sospensione della qualificazione e/o specializzazione acquisita.

Art. 10

(Albo professionale regionale) (18)

1. E' istituito presso l'AVMS l'albo professionale regionale dei maestri di sci.

1bis. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) ordinaria, in cui sono iscritti i maestri di sci di discipline alpine, i maestri di sci di discipline nordiche e i maestri di snowboard che esercitano stabilmente la professione in Valle d'Aosta;
- b) speciale, in cui sono iscritti i maestri di cui all'articolo 8, comma 6bis;
- c) separata, in cui sono iscritti i maestri di cui all'articolo 13, comma 1, ultimo periodo (19).
- 2. L'AVMS conserva l'albo e ne cura l'aggiornamento.
- 3. I maestri di sci iscritti ad altro albo professionale regionale o provinciale possono ottenere il trasferimento, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.

4. (19a)

Art. 11 (Requisiti per l'iscrizione all'albo).

- 1. Per l'iscrizione all'albo occorre possedere i seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato (19b):
- b) (19c):
- c) essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o aver assolto all'obbligo scolastico o, se provenienti da Stati esteri, essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane (20);
- d) aver conseguito l'idoneità tecnica all'insegnamento delle discipline alpine, delle discipline nordiche o dello snowboard e loro qualificazioni e specializzazioni, ai sensi della presente legge o delle normative delle altre regioni italiane o, se stranieri, essere in possesso di titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 7bis, comma 1 (21);
- e) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione (22):
- f) dimostrare di avere conoscenza delle lingue italiana e francese mediante il superamento di apposito esame organizzato dall'AVMS, d'intesa con la struttura regionale competente. Per coloro che esercitano la professione nella Comunità montana Walser-Alta valle del Lys la lingua italiana o francese può essere sostituita, su richiesta dell'interessato, con la lingua tedesca. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), o dell'accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), o sia in possesso, nell'ambito del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), della certificazione di livello base DELF A2. Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende comunque posseduto qualora l'interessato abbia consequito in Italia il diploma di cui alla lettera c): (22a)
- fbis) dimostrare di avere conoscenza della geografia e dell'ambiente montano della Valle d'Aosta, della normativa regionale in materia di turismo, della normativa concernente la professione di maestro di sci e della terminologia tecnica inerente all'insegnamento dello sci nelle lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame organizzato dall'AVMS, d'intesa con la struttura regionale competente. Tale requisito si intende comunque posseduto da coloro che hanno conseguito l'abilitazione tecnica di cui all'articolo 8; (22b)
- g) essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento; (23);
- h) essere in possesso d'idoneità psico-fisica attestata da certificato medico rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente, in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta di iscrizione o, per coloro che esercitano attività agonistica, certificato d'idoneità riconosciuto dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza (23a).
- hbis) essere in possesso della certificazione Eurosécurité e, limitatamente alla categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della certificazione Eurotest, per chi ha ottenuto

l'abilitazione professionale di maestro di sci in altre regioni o province italiane o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). (23b)

2. L'iscrizione all'albo ha efficacia quadriennale ed è rinnovata previa verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e), g) ed h).

Art. 12 (Documento di riconoscimento).

- 1. Il Presidente dell'AVMS, all'atto dell'iscrizione all'albo, rilascia un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall'AVMS, d'intesa con la struttura regionale competente, su cui sono riportati, oltre ai dati personali dell'interessato, la categoria e le eventuali qualificazioni e specializzazioni; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte dell'AVMS.
- 2. In sede di vidimazione annuale, l'AVMS verifica l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento di cui all'articolo 9.

Art. 13

(Cancellazioni e sospensioni dall'albo professionale regionale).

- 1. I maestri di sci che hanno perso uno dei requisiti previsti all'articolo 11, sono sospesi dall'albo fino al riacquisto del requisito o dei requisiti che hanno determinato la sospensione. La durata della sospensione non può comunque eccedere i quattro anni, trascorsi i quali l'AVMS procede d'ufficio alla cancellazione dell'interessato dall'albo. Nel caso di perdita del requisito di cui all'articolo 11 comma 1, lettere g) ed h), nonché nel caso di cessata attività per anzianità, i maestri di sci possono chiedere di essere iscritti in una sezione separata dell'albo, con divieto dell'esercizio della professione. La sospensione dall'albo è altresì disposta durante il periodo di applicazione di sanzioni disciplinari irrogate per violazione delle norme di deontologia professionale che comportano il divieto di esercizio dell'attività per un periodo pari o superiore a quindici giorni. (23c)
- 2. Salvo quanto previsto al comma 1, i maestri di sci possono richiedere la sospensione, qualora sussistano comprovate e oggettive necessità o impedimenti, dall'esercizio della professione in Valle d'Aosta. Tale sospensione può avere una durata massima di quattro anni consecutivi, scaduti i quali viene disposta la cancellazione d'ufficio da parte dell'AVMS.

Art. 14 (Deontologia professionale).

- 1. Il maestro di sci ha l'obbligo di mantenere con i propri clienti e con gli estranei un comportamento consono alla dignità della professione, di svolgere l'attività con decoro, con lealtà e correttezza, di adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza e di fornire all'allievo l'istruzione necessaria ad affrontare le difficoltà dello sport.
- 2. Sulle piste e sugli impianti di risalita il maestro di sci deve rispettare e fare rispettare ai propri allievi i regolamenti sull'uso degli impianti di risalita e le normali regole di sicurezza. Il maestro di sci deve inoltre, se richiesto nell'ambito della stazione in cui esercita la professione, adoperarsi e collaborare alle operazioni di soccorso di chiunque si trovi in difficoltà.
- 3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dai regolamenti dell'AVMS, si fa riferimento alle norme di deontologia professionale emanate dal Collegio nazionale dei maestri di sci, di cui alla I. 81/1991, ove compatibili con i principi della presente legge.

Art. 14bis (Divisa professionale) (23d)

1. I maestri di sci iscritti all'albo professionale regionale devono adottare, nello svolgimento della loro attività, la divisa professionale ufficiale individuata dall'AVMS.

Art. 15 (Lezioni di sci).

- 1. Le lezioni di sci si suddividono in:
- a) lezioni private: sono predeterminate dagli stessi clienti e non possono raggruppare più di otto persone; (23e)
- b) lezioni collettive: sono organizzate dalla scuola di sci e non possono raggruppare più di dodici persone.

1bis. Le lezioni fuori pista non possono raggruppare più di otto persone. (23f)

- 2. L'assegnazione degli allievi ad ogni classe di lezione collettiva tiene comunque conto dell'esigenza di consentire un efficace insegnamento dello sport dello sci.
- 3. Limitatamente all'attività di accompagnamento, il maestro di sci può condurre sciatori facenti parte di gruppi organizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) se appartenente ad una scuola di sci, previa autorizzazione del direttore della scuola;
- b) se libero professionista, previa autorizzazione dell'ispettore di cui all'articolo 24;
- c) il gruppo deve essere composto da un numero di persone adeguato in relazione all'itinerario prescelto e alle capacità tecniche degli sciatori, fatto comunque salvo il limite massimo di sedici. (23g)
- 4. Il maestro di sci con la qualifica di allenatore, nell'ambito di uno sci club affiliato alla FISI, può accompagnare gruppi anche superiori a sedici atleti, purché di omogenea capacità tecnica.

Art. 16

(Modalità di svolgimento dell'attività) (24).

- 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6bis, i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard possono svolgere la propria attività professionale nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale.
- 2. Ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo professionale regionale è consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, a condizione che le prestazioni professionali non siano offerte nel quadro di un'attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci.

Art. 17

(Definizione e compiti della scuola di sci).

- 1. La scuola di sci è una struttura a base associativa costituita per organizzare e coordinare il lavoro dei maestri di sci ad essa aderenti, in funzione delle esigenze della località in cui essa è costituita.
- 2. L'attività svolta dalla scuola di sci può concernere l'insegnamento delle discipline alpine, delle discipline nordiche e dello snowboard, nonché delle rispettive specializzazioni previste dall'articolo 4, comma 4.
- 3. La scuola di sci collabora inoltre con la Regione, le Comunità montane, i Comuni e le organizzazioni turistiche locali per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, per la promozione della località.

Art. 18

(Componenti della scuola di sci).

1. Possono far parte di una scuola di sci i maestri di sci, iscritti all'albo, che ne fanno espressa richiesta, dichiarando di accettarne le norme statutarie.

Art. 19

(Apertura di una scuola di sci). (24a)

1. (25)

- 2. L'apertura di una scuola di sci nella regione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: (25a)
- a) la scuola abbia un organico di maestri effettivi, con ciò intendendosi quelli che assumono l'impegno ad esercitare con continuità e in forma esclusiva la professione nell'ambito della scuola medesima, in regola con l'iscrizione all'albo, il cui numero minimo, fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, è stabilito sulla base dei parametri indicati nell'allegato A. L'allegato A può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale (26);

abis) (27);

- b) la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva e abbia la disponibilità di una sede adeguata al numero di maestri e alle esigenze del servizio offerto alla clientela, ubicata nella medesima località, in locali autonomi destinati in modo esclusivo all'attività di scuola di sci o, comunque, in locali ad uso promiscuo destinati a servizi di interesse pubblico. In caso di notevole distanza tra la sede della scuola e i punti di partenza dei diversi impianti di risalita, è consentito istituire sedi separate di una stessa scuola (28);
- c) nella località in cui ha sede la scuola esistano:
- 1) per le scuole di discipline alpine e di snowboard, idonei impianti di risalita e l'effettiva disponibilità di un bacino sciabile;
- 2) per le scuole di discipline nordiche, due o più piste di fondo della lunghezza di almeno tre chilometri, di diversa difficoltà e classificate ai sensi della legislazione regionale vigente;
- d) la scuola abbia uno statuto deliberato dall'assemblea dei maestri a maggioranza degli stessi;
- e) la direzione della scuola sia affidata, preferibilmente, ad un maestro che abbia conseguito la specializzazione di direttore di scuola di sci; nel caso di scuola mista di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard dovrà altresì essere nominato un responsabile tecnico per le discipline alle quali non appartiene il direttore (29);
- f) la scuola sia coperta da una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
- 2bis. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), si intende soddisfatto in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
- a) rilascio di idonee dichiarazioni di impegno da parte di un numero di maestri almeno pari a quello minimo prescritto;
- b) salvi i casi di apertura di una nuova scuola, qualora un numero di maestri almeno pari a quello minimo prescritto abbia impartito, durante la stagione precedente, per conto della medesima scuola, un numero di ore di lezione non inferiore a centocinquanta per i maestri di discipline alpine e di snowboard e non inferiore a cinquanta per i maestri di discipline nordiche. Si prescinde dalla predetta condizione qualora siano accertati gravi e oggettivi motivi, riconosciuti con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

(29a)

3. Oltre che dell'opera di maestri di sci effettivi, le scuole possono avvalersi di quella di maestri di sci saltuari, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 20

(Segnalazione certificata di inizio attività) (30)

- 1. Chiunque intenda aprire una scuola di sci presenta alla struttura regionale competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 22 della <u>legge regionale 6 agosto 2007, n. 19</u> (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla medesima struttura. L'attività è consentita dalla data di presentazione della SCIA.
- 2. Nella SCIA sono indicati, in particolare:
- a) la denominazione, la sede legale e operativa della scuola, nonché le eventuali sedi secondarie, così come definite all'articolo 19, comma 2, lettera b), e nello statuto;
- b) le generalità del direttore e, nel caso di scuola mista di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, le generalità dei responsabili tecnici per le discipline alle quali non appartiene il direttore;
- c) gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi della scuola.
- 3. Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della scuola attestante la sussistenza delle condizioni previste per l'apertura della medesima, di cui all'articolo 19;
- b) copia dello statuto della scuola, deliberato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d);
- c) elenco nominativo dei maestri di sci effettivi costituenti l'organico della scuola, con specificazione della categoria di appartenenza, della qualificazione e della specializzazione posseduta, nonché delle relative dichiarazioni di impegno rese ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, lettera a).

Art. 21

(Adempimenti della Regione) (31)

- 1. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della SCIA, la struttura regionale competente verifica, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della <u>l.r. 19/2007</u>, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge procedendo, se del caso, anche mediante apposito sopralluogo volto alla verifica dell'idoneità dei locali della sede operativa della scuola.
- 2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA è comunicato, entro trenta giorni dal suo verificarsi, alla struttura regionale competente che provvede con le modalità di cui al comma 1.

Art. 21bis

(Cessazione e sospensione dell'attività) (31a)

- 1. L'apertura di una scuola di sci in assenza di SCIA ovvero in assenza di una delle condizioni di cui all'articolo 19 comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 25, la cessazione dell'attività con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.
- 2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'apertura della scuola, la struttura regionale competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale il dirigente della medesima struttura

dispone con proprio provvedimento la cessazione dell'attività.

Art. 22 (Statuto della scuola di sci).

- 1. Le norme contenute nello statuto della scuola di sci devono conformarsi alla legge regionale in materia di maestri e scuole di sci ed allo statuto dell'AVMS.
- 2. (31b)
- 3. (31b)
- 4. Lo statuto è approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, sentito il parere dell'AVMS. (32)

Art. 23

Art. 24 (Vigilanza).

- 1. La vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci è demandata, per la rispettiva competenza, agli organi comunali e all'AVMS che la esercita mediante l'operato di un ispettore scelto tra i maestri di sci aventi un minimo di dieci anni di esercizio della professione e nominato ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'AVMS. (34).
- 2. Nell'ambito delle sue competenze, l'ispettore incaricato verifica la corretta applicazione della legge ed il corretto esercizio della professione di maestro di sci sia in forma individuale che nell'ambito delle scuole di sci e dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 tramite redazione di verbali di contestazione, in caso di esercizio abusivo della professione accertato o di mancato rispetto delle disposizioni della presente legge (34a)

Art. 25 (Sanzioni).

- 1. Salve le sanzioni penali vigenti, stabilite per l'esercizio abusivo della professione, l'irregolare esercizio dell'attività professionale nella regione è punito con le seguenti sanzioni amministrative:
- a) chiunque eserciti stabilmente l'attività di maestro di sci senza essere iscritto alla sezione ordinaria dell'albo, o eserciti saltuariamente o temporaneamente l'attività stessa in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 7bis, commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000 (35);
- b) (36);
- c) (37);
- d) l'organizzazione in forma collettiva della professione in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 16, comma 2, 19, 20 e 21 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di ciascuno dei soggetti facenti parte della struttura abusiva; (37a)
- e) l'esercizio di una scuola di sci in difetto della condizione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000 (38):
- f) ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1.500. (38a)

- 2. In caso di recidiva, gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono raddoppiate. Si ha recidiva quando, dopo una prima violazione di una disposizione della presente legge, il cui accertamento è definitivo, è commessa da parte del medesimo soggetto una seconda violazione della stessa disposizione.
- 3. Le sanzioni sono applicate dal Presidente della Giunta regionale, con il procedimento previsto dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 26 (Associazione valdostana maestri di sci).

- 1. L'AVMS è un ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente, nei limiti di cui alla presente legge. (38b)
- 1bis. Al personale dipendente dell'AVMS continua ad applicarsi il relativo contratto di settore di tipo privatistico. (38c)
- 1ter. L'AVMS adotta un proprio regolamento con il quale è disciplinata l'organizzazione interna e sono definiti i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei principi di imparzialità e pubblicità delle procedure selettive alle stesse preordinate. (38d)
- 2. L'AVMS ha un bilancio proprio, alimentato dalle quote degli iscritti, dai contributi erogati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 28, e da ogni altra eventuale entrata.
- 3. Hanno diritto di far parte dell'AVMS, con piena parità di diritti e di doveri, tutti i maestri di sci, esercenti stabilmente la professione in Valle d'Aosta, iscritti nell'albo, nonché i maestri a riposo, anche se cancellati o non iscritti all'albo stesso (38e).
- 4. Lo statuto dell'AVMS e le eventuali modificazioni sono deliberati dall'assemblea degli iscritti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto, e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale. (38f)
- 5. Lo statuto dell'AVMS stabilisce le modalità per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione medesima, garantendo la presenza in tali organi di tutte le categorie di maestri di sci e prevede l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, iscritti nel registro dei revisori contabili, del quale fa parte di diritto un componente in rappresentanza della Regione (39).
- 6. ^(39a)
- 7. ^(39a)

Art. 27 (Compiti dell'Associazione).

- 1. L'AVMS è organo di autogoverno e autodisciplina della professione e svolge tutti i compiti demandati ai Collegi regionali previsti dalla I. 81/91. L'Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale dei maestri di sci esercenti nella regione, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra di essi e di contribuire alla migliore organizzazione della professione. Nei fini istituzionali dell'AVMS è compresa la vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci. (39b)
- 2. In particolare, l'AVMS:
- a) provvede alla preparazione tecnica, culturale e professionale dei maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard ed alle loro qualificazioni e specializzazioni, organizzando, fra l'altro, d'intesa con la struttura regionale competente, le preselezioni, i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della

professione di maestro di sci e per l'acquisizione delle qualificazioni e specializzazioni, nonché tutti i corsi di aggiornamento di cui all'articolo 9;

- b) promuove intese tra l'Associazione medesima, le scuole autorizzate ai sensi degli articoli 19 e 20, le organizzazioni turistiche locali ed i gestori di impianti di trasporto a fune, allo scopo di definire le agevolazioni da riservare ai maestri aderenti all'Associazione, nonché le forme più opportune di reciproca collaborazione per l'organizzazione delle attività di soccorso in caso di emergenza sugli impianti e sulle piste e in occasione di calamità naturali;
- c) promuove e organizza manifestazioni dirette ad incoraggiare e sviluppare l'esercizio dello sci;
- d) promuove studi e provvede alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti la professione di maestro di sci;
- e) collabora con la struttura regionale competente, le Comunità montane, i Comuni, le organizzazioni turistiche locali e le associazioni sportive per lo sviluppo delle attività agonistiche intese ad incrementare l'afflusso turistico nella regione e nelle singole stazioni di sport invernali;
- f) collabora con le competenti autorità scolastiche regionali e locali e con il Comitato valdostano FISI/ASIVA per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sport dello sci nelle scuole elementari e medie e per agevolare la preparazione agonistica dei giovani;
- g) stipula polizze di assicurazione collettiva a favore dei maestri di sci ad essa iscritti, per la corresponsione di somme in caso di morte, invalidità permanente e invalidità temporanea conseguenti a infortunio in servizio;
- h) elegge il proprio rappresentante in seno al Consiglio direttivo del Collegio nazionale dei maestri di sci.

Art. 28 (Interventi finanziari della Regione)

- 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione interviene a sostegno dell'attività dall'AVMS mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all'anno cui si riferisce il contributo approvato dai competenti organi statutari.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
- 3. La domanda di contributo è presentata alla struttura regionale competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attività programmata per l'anno di riferimento.
- 4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni con le seguenti modalità:
- a) un primo acconto, fino ad un massimo dell'80 per cento;
- b) il restante importo, previa presentazione del bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari.
- 5. La Regione interviene, altresì, a favore delle scuole di sci di cui all'articolo 17 mediante la concessione di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di iniziative finalizzate all'adeguamento, anche mediante ampliamento, e all'arredamento delle sedi delle scuole di sci, nonché alla dotazione di strumentazione informatica, di strumenti didattici funzionali allo svolgimento dell'attività e di attrezzature mobili destinate al funzionamento dei campi scuola.

- 6. Le domande per i contributi di cui al comma 5 sono presentate alla struttura regionale competente dalle singole scuole di sci, previo parere favorevole dell'AVMS, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno. (39c)
- 7. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6.
- 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le specifiche iniziative agevolabili, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 5. (40)
- 8bis. I beneficiari dei contributi di cui al comma 5 sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni agevolati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione a saldo:
- a) quindici anni, nei casi di iniziative di adeguamento degli immobili destinati a sede delle scuole di sci:
- b) cinque anni, in tutti gli altri casi. (41)

8ter. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 8bis comporta la revoca, disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, dei contributi concessi e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi, riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. (42)

Art. 29 (Abrogazioni).

- 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- a) legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59;
- b) legge regionale 6 settembre 1991, n. 58;
- c) legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74.

Art. 30 (Disposizioni transitorie).

- 1. L'idoneità all'insegnamento delle discipline dello sci, conseguita secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è considerata titolo valido e sufficiente per l'iscrizione all'albo.
- 2. I maestri di sci delle discipline alpine, ancora qualificati di secondo e terzo grado, sono tenuti, pena la cancellazione d'ufficio dall'albo, a frequentare uno dei corsi di aggiornamento formativo organizzati, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine della loro parificazione a grado unico.
- 3. I maestri di sci di disciplina alpina o nordica, già in possesso della specialità di snowboard sono tenuti a frequentare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno dei corsi di aggiornamento formativo, della durata minima di cinque giorni, al fine del conseguimento della categoria di maestro di snowboard.
- 4. (43)
- 5. (44)
- 6. I corsi di aggiornamento formativo di cui ai commi 2, 3 e 4 sono organizzati dall'AVMS, previa intesa con la struttura regionale competente. La partecipazione ai corsi è

subordinata al pagamento di una quota di iscrizione.

7. Alle richieste di contributi presentate, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della <u>legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59</u> (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta), come modificato dall'articolo 12 della <u>legge regionale 6 settembre 1991, n. 58</u>, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di presentazione della richiesta.

Art. 31

(Disposizioni finanziarie) (45)

- 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 28 è determinato in annui euro 587.000 a decorrere dall'anno 2012.
- 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della <u>legge regionale 4 agosto 2009, n. 30</u> (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il triennio 2011/2013 sia per il triennio 2012/2014:
- a) nell'unità previsionale di base 1.11.2.11 (Interventi a sostegno delle professioni turistiche) per annui euro 457.000, con riferimento al comma 1 dell'articolo 28;
- b) nell'unità previsionale di base 1.7.4.20 (Contributi per investimenti nel settore dello sport) per annui euro 130.000, con riferimento al comma 5 dell'articolo 28.
- 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera a), si provvede:
- a) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:
- 1) nell'UPB 1.11.2.11 per annui euro 265.000 per gli anni 2012 e 2013;
- 2) nell'UPB 1.11.2.10 (Promozione turistica) per annui euro 165.000 per gli anni 2012 e 2013;
- 3) nell'UPB 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche) per annui euro 27.000 per gli anni 2012 e 2013;
- b) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:
- 1) nell'UPB 1.11.2.11 per annui euro 265.000 per gli anni 2012, 2013 e 2014;
- 2) nell'UPB 1.11.2.10 per euro 165.000 per l'anno 2012 e annui euro 172.000 per gli anni 2013 e 2014;
- 3) nell'UPB 1.3.1.13 per euro 27.000 per l'anno 2012 e annui euro 20.000 per gli anni 2013 e 2014.
- 4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera b), si provvede, sia con riferimento agli anni 2012 e 2013 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, sia con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 per annui euro 130.000, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'UPB 1.7.4.20.
- 5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32 (Variazioni di bilancio).

1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001 sono apportate, per gli anni 2000 e 2001, le seguenti variazioni annue:

a) in diminuzione:

capitolo 64480 "Contributi all'AVMS per il funzionamento della stessa", lire 130.000.000

capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese d'investimento", lire 100.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.2.12.

codificazione: 1.1.1.6.2.2.10.24.

capitolo 64481 (di nuova istituzione)

"Contributi all'AVMS per l'organizzazione di corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento", lire 230.000.000.

Art. 33 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A (46)

(Articolo 19, comma 2, lettera a))

Requisiti numerici per le scuole di sci già autorizzate per la stagione 2006/2007:

	Numero minimo di maestri effettivi di discipline alpine e di snowboard
oltre 15.000	15
oltre 10.000 e fino a 15.000	10
oltre 6.000 e fino a 10.000	5
fino a 6.000	3
	Numero minimo di maestri effettivi di discipline nordiche
Oltre 6 km	5
Fino a 6 km	3

Requisiti numerici per le scuole di sci di nuova costituzione autorizzate successivamente alla stagione 2006/2007:

Portata oraria degli impianti della Numero minimo di maestri effettivi di discipline alpine		
località	e di snowboard	
oltre 15.000	30	
oltre 10.000 e fino a 15.000	20	

oltre 6.000 e fino a 10.000	10	
fino a 6.000	5	
Lunghezza delle piste di sci fondo	di Numero minimo di maestri effettivi di disciplir nordiche	e
Oltre 6 km	5	
Fino a 6 km	3	.".

- (01) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
- (1) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (2) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (3) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 2, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (4) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (5) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (6) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 5, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (6a) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
- (6b) Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
- (6c) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12
- (7) Comma così sostituito dall'art. 1della L.R. 17 marzo 2005, n. 6.
- (7a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (7b) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (7c) Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 17 marzo 2005, n. 6.
- (7d) Lettera sostituita dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (8) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
- (8a) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
- (8b) Comma già modificato dall'art. 1, comma 1, della <u>L.R. 12 ottobre 2009, n. 31</u>, e poi sostituito dal comma 2 dell'art. 7 della <u>L.R. 11 dicembre 2012, n. 34</u>.
- (8c) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 12 ottobre 2009, n. 31.
- (8d) Comma inserito dall'art. 1, comma 3, della <u>L.R. 12 ottobre 2009, n. 31</u>, e poi sostituito dal comma 3 dell'art. 7 della <u>L.R. 11 dicembre 2012, n. 34</u>.
- (8e) Comma abrogato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 12 ottobre 2009, n. 31.
- (8f) Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, della L.R. 12 ottobre 2009, n. 31.
- (8g) Comma inserito dall'art. 1, comma 6, della <u>L.R. 12 ottobre 2009, n. 31</u>, e poi abrogato dal comma 4 dell'art. 7 della <u>L.R. 11 dicembre 2012, n. 34</u>.
- (8h) Comma abrogato dall'art. 1, comma 7, della L.R. 12 ottobre 2009, n. 31.
- (9) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.

- (9a) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
- (10) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 2, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (10a) Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 12 ottobre 2009, n. 31.
- (10b) Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, della L.R. 12 ottobre 2009, n. 31.
- (11) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 3, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (11a) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.R. 12 ottobre 2009, n. 31.
- (12) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 4, della <u>L.R. 13 novembre 2007, n. 29</u>, e modificato dal comma 2 dell'art. 5 della <u>L.R. 28 dicembre 2011, n. 34</u>.
- (13) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 5, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (14) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (15) Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, della <u>L.R. 13 novembre 2007, n. 29</u>, e modificato dal comma 1 dell'art. 6 della <u>L.R. 28 dicembre 2011, n. 34</u>.
- (16) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (17) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (18) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 marzo 2005, n. 6.
- (19) Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (19a) Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 7 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (19b) Lettera così sostituita dall'art. 32, comma 2 della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.
- (19c) Lettera abrogata dall'art. 32, comma 3 della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.
- (20) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 1, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (21) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 17 marzo 2005, n. 6.
- (22) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (22a) Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
- (22b) Lettera inserita dall'art. 8, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
- (23) Lettera modificata dall'art. 4, comma 1, della <u>L.R. 17 marzo 2005, n. 6</u>, e ulteriormente modificata dal comma 3, dell'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
- (23a) Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 31.
- (23b) Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 4, della <u>L.R. 28 dicembre 2011, n. 34</u>.
- (23c) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (23d) Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 31.
- (23e) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (23f) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.

- (23g) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (24) Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (24a) Rubrica sostituita dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (25) Comma modificato dall'art. 8, comma 1, della <u>L.R. 13 novembre 2007, n. 29</u>, dal comma 1 dell'art. 10 della <u>L.R. 28 dicembre 2011, n. 34</u>, e infine abrogato dal comma 2 dell'art. 10 della <u>L.R. 11 dicembre 2012, n. 34</u>.
- (25a) Alinea sostituito dal comma 3 dell'art. 10 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (26) Lettera sostituita dall'art. 8, comma 2, della <u>L.R. 13 novembre 2007, n. 29</u>, e modificata dal comma 2 dell'art. 10 della <u>L.R. 28 dicembre 2011, n. 34</u>.
- (27) Lettera inserita dall'art. 36, comma 2, della <u>L.R. 5 dicembre 2005, n. 31</u>, sostituita dall'art. 8, comma 3, della <u>L.R. 13 novembre 2007, n. 29</u>, e infine abrogata dal comma 4 dell'art. 10 della <u>L.R. 11 dicembre 2012, n. 34</u>.
- (28) Lettera sostituita dall'art. 8, comma 4, della <u>L.R. 13 novembre 2007, n. 29</u>, e poi modificata dal comma 5 dell'art. 10 della <u>L.R. 11 dicembre 2012, n. 34</u>.
- (29) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 5, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (29a) Comma inserito dal comma 6 dell'art. 10 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (30) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (31) Articolo già modificato dal comma 1 dell'art. 12 della <u>L.R. 28 dicembre 2011, n. 34</u>, e poi sostituito dal comma 1 dell'art. 12 della <u>L.R. 11 dicembre 2012, n. 34</u>.
- (31a) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (31b) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (32) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
- (33) Articolo sostituito dall'art. 35, comma 3, della <u>L.R. 29 marzo 2007, n. 4</u>, e abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della <u>L.R. 21 maggio 2012, n. 15</u>.
- (34) Comma modificato dall'art. 10 della <u>L.R. 13 novembre 2007, n. 29</u>, e poi sostituito dal comma 1 dell'art. 14 della <u>L.R. 28 dicembre 2011, n. 34</u>.
- (34a) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 31.
- (35) Lettera già modificata dall'art. 5 della <u>L.R. 17 marzo 2005, n. 6</u>, dall'art. 11, comma 1, della <u>L.R. 13 novembre 2007, n. 29</u>, dall'art. 7, comma 1, della <u>L.R. 12 ottobre 2009, n. 31</u>, e così ulteriormente modificata dal comma 1 dell'art. 15 della <u>L.R. 11 dicembre 2012, n. 34</u>.
- (36) Lettera già modificata dall'art. 35, comma 4, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4, e abrogata dall'art. 7, comma 2, della L.R. 12 ottobre 2009, n. 31.
- (37) Lettera già modificata dall'art. 35, comma 5, della <u>L.R. 29 marzo 2007, n. 4</u>, e abrogata dall'art. 7, comma 2, della <u>L.R. 12 ottobre 2009, n. 31</u>.
- (37a) Lettera sostituita dal comma 2 dell'art. 15 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (38) Lettera così sostituita dall'art. 11, comma 2, della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (38a) Lettera modificata dal comma 3 dell'art. 15 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.

- (38b) Comma già sostituito dal comma 1 dell'art. 15 della <u>L.R. 28 dicembre 2011, n. 34</u>, e poi sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della <u>L.R. 11 dicembre 2012, n. 34</u>.
- (38c) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 16 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (38d) Comma inserito dal comma 3 dell'art. 16 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (38e) Comma così modificato dall'art. 32, comma 4, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12
- (38f) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
- (39) Comma così modificato dall'art. 36, comma 4, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.
- (39a) Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 16 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (39b) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
- (39c) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 17 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (40) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 17 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
- (41) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 17 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (42) Comma inserito dal comma 3 dell'art. 17 della L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
- (43) Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (44) Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 novembre 2007, n. 29.
- (45) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
- (46) Allegato sostituito dall'art. 14 della <u>L.R. 13 novembre 2007, n. 29</u>, e poi dall'art. 19 della <u>L.R. 28 dicembre 2011, n. 34</u>.